

ALLEGATO "B"
ALV. 20-225
Di PACC.

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'A.N.A.S.

Il giorno 17 del mese di aprile dell'anno 2016 alle ore 16.00 si è tenuta l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione Nazionale di Azione Sociale regolarmente convocata con avviso dell' 05 Aprile 2016. Constatata la presenza legale dei Soci il Presidente Nazionale, Alessandra Giannola dichiara l'Assemblea stessa validamente costituita ed atta a deliberare sui punti all'o.d.g.

1. Comunicazioni del Presidente
2. Integrazione Statuto
3. Varie ed eventuali.

Il Presidente chiama a fungere da segretario il sig. Daniela Dentici

Dopo i convenevoli saluti, non essendoci comunicazioni da parte del presidente si passa a trattare il 2° punto all'o.d.g., e ricorda che avendo presentato accreditamento alla Regione Sicilia, e avendo ricevuto dallo stesso delle osservazioni di integrazione si ritiene opportuno di integrare il vigente statuto con i suddetti articoli:

3. Quater

a) Obbligo di istruzione e formazione, comprendente:

- percorsi e progetti, finalizzati a prevenire e contrastare la dispersione e favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione, nell'ambito dell'istruzione obbligatoria decennale finalizzata a consentire il consenso di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;
- percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale;
- percorsi di apprendistato di primo e secondo livello, in conformità alle disposizioni vigenti in materia;

b) formazione successiva, che comprende quella erogata ai soggetti fuoriusciti dall'ambito dell'istruzione e della formazione obbligatoria che versano in situazione di not employment, education and training;

Dopo un'attenta dissertazione sull'argomento l'assemblea approva all'unanimità le integrazioni da apportare allo statuto.

Per le varie ed eventuali nessun richiedendo la parola, e null'altro essendovi da deliberare, il presidente dichiara alle ore 19.00 sciolta la seduta.

Alle ore 19:10 non essendoci altro da deliberare viene sciolta l'assemblea.

Presidente *Alessandra Giannola*

Il Segretario *Daniela Dentici*



Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Palermo
Ufficio Territoriale di Palermo I
19 APR. 2016 al n. 1679 serie 3
Pagate € 200,00

Alessandra Giannola
Firma del Presidente

Roberto Bruno
Firma del Segretario

Allegato "C" al n. 20-275 di racc.

Foglio di presenza

all'assemblea del 15.5.2019

dell'associazione:

- "A.N.A.S. Associazione Nazionale di Azione Sociale", con sede legale in Palermo in Via Veronica Gamba n. 6, codice fiscale n. 05662920825 e numero di iscrizione al Registro Imprese di Palermo ed Enna, R.E.A. n. PA-269906, Art. 11 dello statuto: l'Assemblea è composta dai delegati eletti a livelli regionali

Elenco soci presenti alla seduta:

1) Direzione Regionale Sicilia per 225 delegati:

Daniela Dentici, nata a Palermo il 18.5.1967;

firma:



2) Direzione Regionale Veneto per 145 delegati:

Angelo Lo Bosco, nato ad Altavilla Milicia il 15.12.1960;

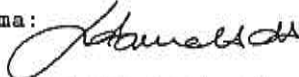
firma:



3) Direzione Regionale Lombardia ed Emilia Romagna per 21 delegati:

Fabrizio Hopps, nato a Palermo il 17.10.1978;

firma:



4) Direzione Regionale Puglia per 75 delegati:

Anna Lo Bosco, nata a Palermo il 23.8.1985;

firma:



5) Direzione Regionale Piemonte per 95 delegati:

Giannola Alessandra, nata a Palermo il 21.9.1974;

firma:



6) Direzione Regionale Abruzzo per 27 delegati:

Daniela Dentici, nata Palermo il 18.5.1967;

firma:



7) Direzione Regionale Basilicata per 57 delegati:

Eleonora Santomauro, nata a Palermo il 1.8.1997;

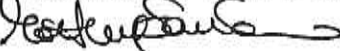
firma:



8) Direzione Regionale Calabria per 50 delegati:

Martina Santomauro, nata a Palermo il 21.7.1992;

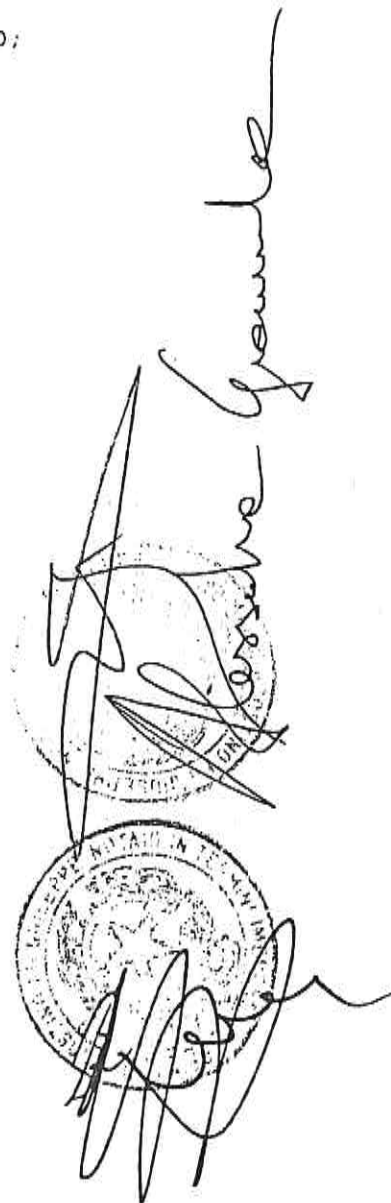
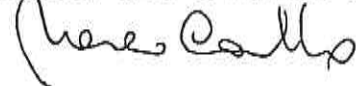
firma:



9) Direzione Regionale Campania per 34 delegati:

Marco Carollo, nato a Palermo il 18.6.1984;

firma:



STATUTO

"A.N.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE"

PREMESSA

L' "A.N.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE" più avanti per brevità chiamata semplicemente A.N.A.S. è una libera associazione, legalmente riconosciuta, un'associazione di secondo livello, ed è una rete associativa le cui finalità sono in armonia con quanto stabilito dal codice del terzo settore D.Lgvo 117/17 all'art. 41 e con la normativa vigente in materia di rete associativa, di associazione di promozione sociale; di organizzazione di volontariato; di Fondazioni; di imprese sociali inclusi le cooperative sociali; di enti filantropici; società di mutuo soccorso; federazioni, le organizzazioni e i coordinamenti nazionali di organismi privati e gli altri enti del terzo settore (Associazioni sportive, associazioni di Protezione civile; circoli ricreativi).

L'A.N.A.S. promuove attività allo scopo di sviluppare e consolidare una cosciente partecipazione del cittadino alla vita della Repubblica.

Tale scopo, che si realizza soltanto attraverso la libera consapevole volontà dei singoli cittadini di arricchire la propria personalità etico-morale, culturale e fisica, impegna l'A.N.A.S. a prendere iniziative che favoriscano la socialità nel pieno rispetto della persona umana e che siano ispirate a quei valori della cultura laica e libertaria cui l'Associazionismo storicamente si richiama.

L'A.N.A.S. è pertanto una libera Associazione che non può essere condizionata né guidata da alcuna entità esterna collettiva o individuale.

L'Associazione ha rapporti con tutte le forze politiche, religiose e sociali, senza alcuna discriminazione né per origine, né per fede religiosa o credo politico e respinge la violenza sotto qualsiasi forma si manifesti.

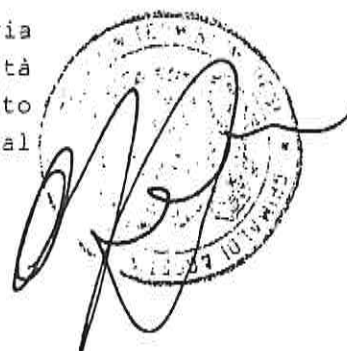
Gli iscritti all'A.N.A.S. pertanto, fanno propri e propugnano i principi indicati nella Costituzione della Repubblica Italiana e nella dichiarazione della Carta dell'ONU dei diritti dell'uomo per eliminare le barriere tra le genti, impegnandosi nei rapporti con tutti i Paesi per una sempre maggior integrazione ed un auspicabile allargamento della Comunità.

In armonia con tali obiettivi promuove e/o partecipa ad attività internazionali a livello europeo e/o extraeuropeo.

Gli organi territoriali e nazionali esercitano la necessaria azione di stimolo, di coordinamento e di controllo delle attività delle associazioni affiliate ispirando la loro opera al concetto fondamentale della democrazia, secondo le norme dettate dal

ALLEGATO "D"
AL N. 20.225
DI RACCOMANDA

Romulo Gamba



presente Statuto.

L'A.N.A.S. promuove attività sociali nel territorio a mezzo di apposite Sezioni, delegazioni e centri operativi onde realizzare in collaborazione con organi e istituzioni dello Stato, anche progetti di interesse pubblico.

L'A.N.A.S. ha per fine istituzionale anche la promozione e l'organizzazione di attività fisico - sportive con finalità ricreative e formative, che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate.

Per il miglior raggiungimento delle rispettive finalità, l'A.N.A.S. può stipulare Convenzioni con altri Enti di Promozione Sociale e/o Sportiva, con le Federazioni Sportive Nazionali, ovvero con le Discipline Associate con enti che abbiano gli stessi fini istituzionali.

TITOLO I

Art. 1 - L'Associazione

1. E' costituita con sede in Palermo l'A.N.A.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE DI AZIONE SOCIALE" è un Ente di Terzo Settore, una libera associazione di secondo livello legalmente riconosciuta, una rete associativa, ai sensi del D.Lgvo 117/17 art. 41, che opera sul territorio nazionale ed internazionale attraverso gli Enti di terzo settore: associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato; le Fondazioni; le imprese sociali, le cooperative sociali, gli enti filantropici, le società di mutuo soccorso; e le federazioni, le organizzazioni e i coordinamenti nazionali di organismi privati e le altre associazioni (Associazioni sportive, associazioni di Protezione civile; circoli ricreativi) e le delegazioni all'uopo istituite. L'A.N.A.S. è iscritta e sarà iscritta in tutte le sezioni del Registro Unico del Terzo Settore, così come previsto dall'art. 46 comma 2 del D.Lgvo 117/17. La durata è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 2 - Le Finalità - Tutti gli scopi associativi descritti nello statuto devono svolgersi in maniera ausiliaria e sussidiaria, e comunque finalizzati all'esercizio e diffusione della cultura della promozione sociale e del volontariato.

1. L' A.N.A.S. ha tra i suoi fini istituzionali la promozione di attività ambientali, culturali, sociali, ricreative e sportive, la formazione professionale e la protezione civile, nonché la socializzazione e l'integrazione delle persone anziane e dei diversamente abili, indigenti, garantendo le pari opportunità allo



Alessandra Guala

distribuzione e doppiaggio di film, cortometraggi, testi teatrali, audiovisivi di ogni tipo; organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, lo svolgimento, la promozione, dell'attività artistica culturale, teatrale, cinematografica, musicale, sportiva, di informazione; organizzare, promuovere, propagandare stagioni teatrali, concertistiche, e manifestazioni cinematografiche, artistiche in Italia ed all'estero; stipulare forme di collaborazione, anche attraverso convenzioni con enti cinematografici, teatrali, lirico-sinfonici, conservatori di musica, accademie di belle arti, associazioni artistico - musicale, artistico - teatrali, artistico - cinematografiche, regioni, amministrazioni dello stato, enti locali, teatri di prosa e sperimentali, centri e scuole di cinema, danza, corpi di ballo, cori, gallerie d'arte, istituzioni sportive private e non, istituzioni religiose e scientifiche, università, istituzioni scolastiche private e pubbliche, enti in genere, della C.E.E., Consiglio d'Europa, enti internazionali; sperimentazione e ricerca di nuove forme di espressione artistica; l'attivazione di metodologie terapeutiche alternative: musicoterapie, cinematografiche, ippoterapie, oncoterapia e simili; promuovere e potenziare iniziative tendenti a favorire incontri e scambi culturali con organizzazioni dei paesi dell'E.U. ed extracomunitari.

3. bis

a) Promuovere la formazione e l'aggiornamento degli insegnanti e di tutto il personale della scuola pubblica e paritaria di ogni ordine e grado;

b) promuovere la realizzazione di progetti di innovazione scolastica e di orientamento scolastico e professionale;

c) promuovere l'innovazione pedagogico didattica dei docenti della scuola di ogni ordine e grado della scuola pubblica e paritaria;

d) promuovere la formazione del personale docente nel campo dell'innovazione metodologica e tecnologica (ITC)

3. ter

-Svolgere attività assistenziali, di solidarietà familiare, di contrasto e prevenzione alla violenza di genere, violenza domestica e stalking

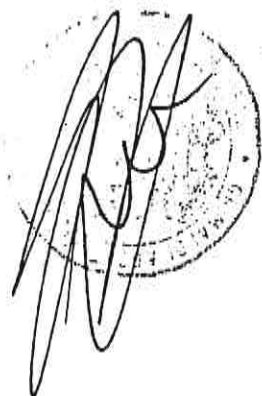
3. quater

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi

A circular stamp with a signature over it. The signature is in dark ink and appears to be 'Alessandra Gualco'. The stamp is partially legible and contains some text around the perimeter.A handwritten signature in dark ink, which reads 'Alessandra Gualco'.

- attivare sportelli per la famiglia al fine di supportare ed agevolare la conoscenza delle norme e dei provvedimenti nazionali, regionali e locali, in materia di politiche familiari;
- l'organizzazione e la gestione dei corsi di formazione professionale, aggiornamento, specializzazione delle qualifiche professionali in tutti i settori, compreso quello sanitario;
- realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM;
- realizzare l'attività di assistenza sociale e socio sanitaria;
- l'organizzazione di eventi e manifestazioni sia in Italia che all'estero;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- la promozione di prodotti locali e regionali sia in Italia che all'estero;
- l'organizzazione di attività di ricerca per l'innovazione tecnologica;
- la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- la costruzione, l'affittare, la gestione di impianti sportivi, turistici, culturali, ricreativi e per il tempo libero;
- la costruzione, l'affittare, la gestione di centri sociali e di strutture di assistenza per anziani, ammalati, handicappati, bambini;
- la costruzione, l'affittare, la gestione di strutture scolastiche di ogni ordine e grado;
- l'organizzare di manifestazioni, sfilate di moda, sagre, fiere, esposizioni, viaggi, convegni, dibattiti nel settore: turistico, musicale, sportivo, imprenditoriale, industriale, agricolo, sanitario, assistenziale, formativo professionale, culturale, ambientalista, architettonico;
- l'organizzazione di gemellaggi, scambi culturali, di ospitalità in Italia e all'Estero;
- la realizzazione di audio e video produzioni in proprio e avvalendosi di altri enti;
- l'istituzione di centri ricreativi per i soci;
- la realizzazione di studi e ricerche riguardanti soprattutto le problematiche culturali socioeconomiche, tecniche e giuridiche emergenti nella società di oggi;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della

Alessandro Giannini



scopi di lucro;

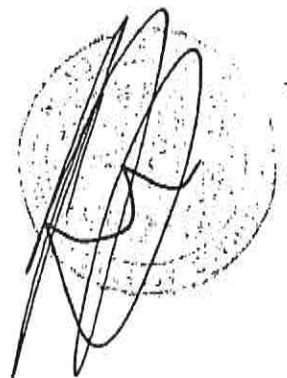
- la gestione di agenzie pubblicitarie;
- l'acquisto e/o l'affitto di locali per la realizzazione degli scopi sopra elencati;
- l'acquisto e/o l'affitto di attrezzature e strumenti di qualsiasi tipo atti a promuovere lo sviluppo tecnico della società;
- l'assistenza sociosanitaria ed aiuti in genere verso le nazioni bisognose e del terzo mondo promuovendo ogni azione utile al conseguimento di tali fini;
- Servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da enti del terzo settore;
- Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c, della legge 6 giugno 2016 n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modifiche, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norme dell'arti. 5 del D.Lgvo 117/17;

L'A.N.A.S. per il raggiungimento degli obiettivi sociali potrà ancora:

- accettare lasciti e donazioni;
- accettare contributi pubblici e privati.

5. Per il raggiungimento delle proprie finalità l'A.N.A.S. svolge, senza scopi di lucro attività sociali, culturali, iniziative volte alla tutela dell'ambiente e della protezione civile, educative, assistenziali, sportive, turistiche e ricreative, di formazione professionale, di socializzazione e integrazione delle persone anziane e dei giovani diversamente abili, curando in particolare la promozione della formazione di professionalità di tutti i giovani, dei lavoratori e dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Per il conseguimento di tutti gli scopi sopra detti, l'Associazione potrà infine, usufruire di contributi, donazioni, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere,



presentazione della candidatura.

3. L'adesione implica l'accettazione del presente Statuto.

Art. 3 bis - aderenti

Possono aderire ad A.N.A.S., alle condizioni fissate dal presente Statuto e con le modalità stabilite dall'Assemblea Nazionale, a titolo di Enti Aderenti, i soggetti, di dimensione e/o ambito di operatività nazionale, che, pur non avendo tutte le caratteristiche previste dal precedente art. 3, condividono i valori e le finalità della Rete e agiscono nell'ambito dell'educazione o operano per il suo sviluppo.

Art. 4 - Ammissione

1. La domanda di ammissione quale socio dell'A.N.A.S. è presentata ad una rete associativa A.N.A.S. territoriale che, accertati i requisiti di cui all'art. 3 attraverso la presentazione del modulo di autocertificazione e l'avvenuto pagamento della quota o contributo sociale, la trasmette al Direttivo della rete associativa A.N.A.S. Provinciale/Zonale per l'inoltro, attraverso il Comitato Esecutivo Regionale, alla Direzione Nazionale ai fini dell'accoglimento.

2. La quota e/o contributo associativo non è trasmissibile né rivalutabile.

3. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

4. A seguito dell'accoglimento della domanda di ammissione, i soci partecipano all'attività dell'Ente attraverso tali strutture.

Art. 5 - Affiliazione

1. Possono essere affiliati alla Rete Associativa A.N.A.S. i Circoli Associativi, i Circoli di Ricreazione per lavoratori, le associazioni di promozione sociale, le Organizzazioni di Volontariato, le Cooperative Sociali, le Associazioni di Protezione Civile, le Associazioni Sportivo Dilettantistiche, le Fondazioni, Le Imprese sociali i circoli di Azione Sociale o associazione sportiva e culturali, le federazioni (d'ora innanzi denominati ETS) che svolgono senza scopo di lucro, tutte le attività stabilite dall'art. 2.

2. La domanda di affiliazione, raccolta ed istruita dal Comitato Esecutivo della rete associativa Provinciale/Zonale è inoltrata al Comitato Esecutivo Regionale, il quale, dopo averne accertato i requisiti ed espresso il proprio parere, la trasmette alla Direzione Nazionale per l'accoglimento.

3. Gli E.T.S. affiliati entrano a far parte dell'A.N.A.S. dopo l'accoglimento della domanda da parte della Direzione Nazionale



regolamento, nel quale siano garantiti il diritto al contraddittorio e il doppio grado del giudizio.

2. Le strutture affiliate possono irrogare sanzioni ai propri soci, ma la loro efficacia non può estendersi alle altre strutture dell'associazione.

3. Le sanzioni disciplinari possono essere comminate solo ed esclusivamente dagli organi giurisdizionali nella più assoluta autonomia.

4. Qualora le strutture affiliate operino in palese contrasto con le finalità e le disposizioni statutarie o arrechino, altresì, nocumento morale o materiale all'A.N.A.S., possono essere sospese o espulse dalla Assemblea Nazionale.

5. In caso di recesso o di esclusione i soci non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o contributo versato.

TITOLO III

Art. 7 - Iscrizione nell'Elenco Nazionale

1. Le associazioni e gli altri Enti di Terzo Settore affiliati sono o verranno iscritti nei rispettivi Elenchi Nazionali ed in tutte le sezioni del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura della Direzione Nazionale.

2. E' fatto carico alle predette associazioni ed Enti di terzo settore affiliati, di ritirare annualmente il certificato di appartenenza all'A.N.A.S.

Art. 8 - Cancellazione dall'Elenco Nazionale

1. La perdita dei requisiti di cui all'art. 5 ed il non pagamento delle quote sociali, ovvero la comminazione del provvedimento di espulsione, implicano la cancellazione, a cura della Direzione Nazionale, delle strutture di base dal rispettivo Elenco Nazionale dell'A.N.A.S.

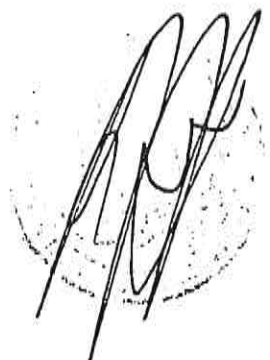
TITOLO IV

Art. 9 - Organi Nazionali

1. Sono Organi Nazionali:

- a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente Nazionale;
 - c) la Direzione Nazionale;
 - d) l'Esecutivo di Presidenza;
 - e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Sono Organi di Garanzia, di Giustizia:
- a) il Procuratore;
 - b) il Collegio dei Probiviri Regionale;
 - c) il Collegio dei Probiviri Nazionale.

3. Tutte le cariche elettive hanno una durata quadriennale e



1. L'Assemblea Nazionale Ordinaria e L'Assemblea Nazionale Straordinaria sono validamente costituiti in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati. In seconda convocazione, è sufficiente la presenza di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea Nazionale Ordinaria

1. L'Assemblea Ordinaria:

- a) discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi.
- b) elegge, con votazioni separate e successive, nel seguente ordine: il Presidente Nazionale, i membri della Direzione Nazionale, i membri e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, il Collegio dei Proibiviri Nazionale.
- c) delibera su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2. La decadenza per qualsiasi causa della Direzione Nazionale, anticipata rispetto alla sua naturale scadenza, comporta la contemporanea ed automatica revoca degli incarichi conferiti. Gli Organi di Giustizia rimangono in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati eletti. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica fino al termine del quadriennio per il quale erano stati eletti.

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea Nazionale Straordinaria

1. L'Assemblea Nazionale Straordinaria:

- a) delibera la revisione dello Statuto o le sue modifiche;
- b) rinnova le cariche elettive nel caso di anticipata decadenza della Direzione Nazionale;
- c) delibera lo scioglimento dell'Associazione;
- d) delibera su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 14 - Partecipazione all'Assemblea Nazionale e Diritto di Voto

1. All'Assemblea Nazionale Ordinaria così come all'assemblea Straordinaria partecipano i delegati eletti, dagli affiliati, nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto.

2. Alle assemblee partecipano, senza diritto al voto, il Presidente Nazionale dell'Associazione, i membri della Direzione Nazionale, il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti e dei Proibiviri, il procuratore nonché i Presidenti Regionali.

3. Possono assistere gli eventuali altri soggetti che la Direzione Nazionale ritenesse opportuno invitare.

4. La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa a chiunque risulti colpito da provvedimento disciplinare in corso di

Almido Gumbao



celebrazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria entro 90 giorni dalla richiesta stessa. Inoltre la Direzione Nazionale, in caso di variazioni legislative che lo rendano necessario, può avanzare delle proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.

2. Per la validità dell'Assemblea Nazionale Straordinaria indetta per deliberare sulle proposte di modifica allo Statuto è richiesta la presenza diretta di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto o dei loro supplenti, in prima convocazione, e di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto o dei loro supplenti, in seconda convocazione. Le modifiche sono approvate con il voto favorevole dei 2/3 dei voti legittimati ed entrano in vigore dopo la loro approvazione da parte degli organi competenti.

Art. 19 - Proposta di scioglimento dell'Associazione

1. La proposta di scioglimento dell'Associazione può essere presentata soltanto ad una Assemblea Nazionale Straordinaria, appositamente convocata su richiesta di almeno i 4/5 dei E.T.S.. aventi diritto al voto.

2. Per la validità di tale Assemblea è richiesta la presenza di almeno i 4/5 degli aventi diritto al voto.

3. La proposta di scioglimento dell'Associazione è approvata con il voto favorevole dei 4/5 degli aventi diritto al voto. Il medesimo quorum è richiesto anche in ordine alla decisione relativa alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione ed alla nomina dei liquidatori.

Art. 20 - Il Presidente Nazionale

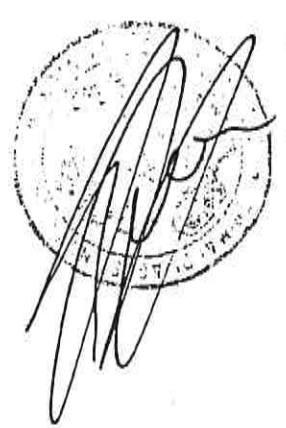
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'A.N.A.S. e, unitamente alla Direzione Nazionale, è responsabile nei confronti dell'Assemblea Nazionale del funzionamento dell'Associazione.

2. Il Presidente Nazionale convoca e presiede la Direzione Nazionale, previa formulazione dell'ordine del giorno, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate e sottoscrive gli atti ufficiali.

3. Convoca, ogniqualvolta lo ritenga opportuno per esigenze di servizio, l'Esecutivo di Presidenza, composto oltre che dallo stesso Presidente Nazionale, che dirige i lavori, dai 2 Vice Presidenti, dal segretario e due componenti eletti dalla Direzione Nazionale.

4. Convoca, altresì l'Assemblea Nazionale, salvo i casi previsti dal presente Statuto.

5. Nei casi di estrema urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza della Direzione Nazionale, necessari ad evitare pregiudizi all'Associazione con l'obbligo di sottoporli, a



Alessandro Gualco

essere inoltrata a mezzo lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica, almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione.

6. Il Consigliere che sia assente per più di tre riunioni consecutive dalla Direzione Nazionale, salvo i casi di giustificato motivo, decade immediatamente e, in tal caso, verrà integrato con il primo dei non eletti solo nel caso che quest'ultimo abbia riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.

7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta, la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. E' ammessa la partecipazione in teleconferenza.

Art. 23 - Competenze della Direzione Nazionale

La Direzione Nazionale dirige ed amministra l'attività dell'Associazione, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per il perseguimento degli scopi istituzionali. In particolare realizza i fini e le funzioni dell'Associazione.

a) Elegge al suo interno i due Vicepresidenti, di cui uno Vicario, e, su indicazione del Presidente, i membri dell'Esecutivo di Presidenza;

b) approva ed amministra i fondi;

c) predispone annualmente, entro il 31 (trentuno) marzo, il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo entro il 31 dicembre che saranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea Nazionale. La mancata approvazione del bilancio consuntivo comporta la decadenza del Presidente e della Direzione Nazionale;

d) determina l'indennità di carica per le varie cariche sociali ove previste per legge;

e) delibera, su proposta dell'Esecutivo di Presidenza, l'organico degli Uffici Centrali;

f) delibera la costituzione di settori organizzativi nazionali e ne nomina i relativi coordinatori;

g) nomina e revoca il Direttore Responsabile del Periodico Ufficiale dell'Ente;

h) definisce gli organismi tecnico-operativi di attività e ne disciplina il funzionamento;

i) esamina e discute le linee di sviluppo e di potenziamento organizzativo dell'Associazione, istituendo in ogni regione nella quale abbiano sede almeno 10 circoli, società, Enti di terzo settore ed associazioni, titolari del diritto di voto, una Sede Regionale retta da una Direzione Regionale e in ogni provincia, nella quale abbiano sede almeno 3 ETS, Circoli o altre associazioni titolari del diritto di voto, una Sede Provinciale e/o Zonale



termine sopra descritto.

Art. 25 - Integrazione della Direzione Nazionale

1. In caso di dimissioni dei Consiglieri, in numero tale da non dar luogo a decadenza dell'intero organo, lo stesso provvede ad integrarsi effettuando le sostituzioni con coloro che nelle ultime elezioni seguivano gli eletti nella graduatoria dei voti, purché abbiano riportato almeno la metà dei voti dell'ultimo eletto.
2. Nell'ipotesi in cui l'integrazione non fosse possibile entro 90 giorni si dovrà procedere alla convocazione di un'Assemblea Nazionale Straordinaria.

Art. 26 - Esecutivo di Presidenza: nomina, composizione e convocazione.

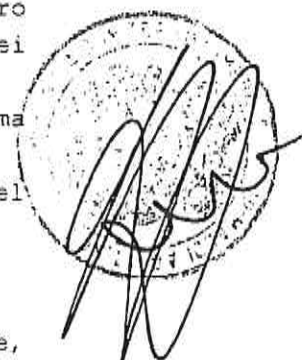
1. L'Esecutivo di Presidenza è composto da cinque componenti e dal Presidente, che lo presiede.
2. L'Esecutivo di Presidenza si riunisce quando lo ritiene opportuno ed in relazione alle materie cui all'art. 27 del presente Statuto.
3. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi la presiede. Il voto non è delegabile.

Art. 27 - Competenze dell'esecutivo di Presidenza

1. Accoglie, nella prima seduta utile, le domande di affiliazione dei Circoli, Enti di terzo settore ed associazioni e di altri organismi associativi;
2. Delibera la nomina, ove lo ritenga opportuno, di un delegato per un periodo massimo di sei mesi nelle province ove non è istituita una sede provinciale con tale compito;
3. Delibera lo scioglimento delle Sedi Periferiche, in caso di irregolare gestione amministrativa, di mancato funzionamento degli organi, nonché in caso di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sociale, nomina un Commissario straordinario che dovrà provvedere alla ricostituzione degli organi decaduti entro 90 giorni. Non decadono gli organi di giustizia ed il Collegio dei Revisori dei Conti;
4. Ratifica i provvedimenti di sua competenza, adottati in estrema urgenza dal Presidente;
5. Provvede nelle ipotesi previste dallo Statuto, alla nomina del Delegato Regionale ed alla sua revoca.

Art. 28 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente, iscritto al Registro dei contabili o all'albo dei dottori



provvederà a convocare l'assemblea Nazionale straordinaria per l'elezione dei componenti effettivi e supplenti cessati, da convocarsi e da tenersi nei successivi 90 giorni.

5. Decade dalla carica il componente del Collegio dei Revisori dei Conti che non assiste, senza giustificato motivo, a tre adunanze consecutive della Direzione Nazionale o a tre riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti nonché per la mancata partecipazione senza giustificato motivo all'assemblea Nazionale.

TITOLO V

ORGANI PERIFERICI

Art. 31 - Organizzazione Periferica Regionale, Provinciale e Zonale della rete associativa

1. Il decentramento dei compiti istituzionali ed organizzativi ed il collegamento delle attività territoriali nell'ambito della Regione sono condizioni per lo sviluppo dell'Associazione.

2. In ogni regione nella quale abbiano sede almeno 10 circoli, Enti di terzo settore ed associazioni o associazioni sportive, titolari del diritto di voto, la Direzione Nazionale istituisce una rete associativa territoriale regionale retta da una Direzione Regionale.

3. In ogni provincia nella quale abbiano sede almeno 3 circoli, Enti di terzo settore ed associazioni, associazioni sportive, titolari del diritto di voto, la Direzione Nazionale istituisce una rete associativa territoriale provinciale retta dalla Direzione Provinciale.

4. Ove le condizioni di presenza sul territorio di tanti circoli, Enti di terzo settore altre associazioni ed associazioni sportive lo rendano auspicabile per elevata dimensione demografica, la Direzione Nazionale sentito l'Esecutivo di Presidenza, può istituire dalle reti associative territoriali zonali, rette una apposita Direzione.

5. Le strutture menzionate ed i loro organi sono amministrativamente e contabilmente autonomi e rispondono delle obbligazioni assunte esclusivamente con il loro patrimonio. Hanno l'obbligo di redigere e approvare annualmente il proprio bilancio consuntivo e preventivo.

6. Nel caso in cui, per insufficienza del numero dei Circoli Enti di terzo settore ed associazioni sportive affiliati, non sia possibile costituire gli organi territoriali della rete associativa sia Regionali, Provinciali e Zonali, la Direzione Nazionale può istituire delegazioni regionali, provinciali e zonali.

7. Sono Organi Regionali della rete associativa
a) Assemblea Regionale;



per il Congresso Nazionale Ordinario;

b. elegga i delegati all'Assemblea Nazionale ed i relativi supplenti nella misura stabilita dall'art. 10;

c. deliberi sugli argomenti posti all'ordine del giorno;

d. discute ed approva l'indirizzo programmatico sullo sviluppo dell'attività sociale, sportiva, promozionale e giovanile dell'anno successivo.

2. 1' Assemblea Regionale Straordinaria:

a) elegga, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza, previste nel presente Statuto e verificatesi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente Regionale ed i membri della Direzione Regionale decaduti, nonché qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti, i membri della Direzione Regionale secondo quanto previsto dal presente Statuto;

b) deliberi su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 34 - Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale regolarmente costituita e con le modalità previste per l'elezione del Presidente Nazionale, in quanto applicabili.

2. Rappresenta l'A.N.A.S. nel territorio di competenza ai fini delle attività istituzionali. Convoca e presiede le riunioni della Direzione Regionale, almeno quattro volte nel corso dell'anno, e convoca il Comitato Esecutivo ed 1'Assemblea Regionale. Può avvalersi di consulenze esterne.

3. Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Nazionale.

Art. 35 - La Direzione Regionale

1. La Direzione Regionale è eletta dall'Assemblea Regionale, ai sensi del presente Statuto ed è composta da un numero minimo di 8 consiglieri, fatta eccezione per le Regioni con solo due Province, per le quali la Direzione è composta da un numero minimo di 5 membri.

2. La Direzione Regionale è validamente costituita quando siano presenti il suo Presidente, o chi ne fa le veci, e la maggioranza dei Consiglieri. La Direzione decide a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. L'organo di controllo partecipa alle riunioni della Direzione Regionale, in quanto dotata di propria autonomia amministrativo-contabile.

3. Per le ipotesi di decadenza e integrazione della Direzione



Alessandra Gualdo

10. In caso di irregolare gestione amministrativa, di mancato funzionamento degli organi, nonché in caso di gravi o ripetute violazioni dell'ordinamento sociale da parte della sede provinciale e zonale, propone all'Esecutivo di Presidenza la nomina di un Commissario straordinario che dovrà provvedere alla ricostituzione degli organi decaduti entro 90 giorni. Non decadono gli organi di giustizia ed il collegio dei Revisori dei Conti. Nei casi di decadenza o commissariamento della Direzione Regionale si ha la decadenza anche del Comitato Esecutivo Regionale.

11. In caso di urgenza ha facoltà di deliberare su materie di competenza della Direzione, con l'obbligo di sottoporle alla ratifica della Direzione nella prima seduta utile.

12. Cura la preparazione dell'Assemblea Regionale.

Art. 37 - Il Delegato Regionale

1. Nelle Regioni ove non abbiano sede almeno 10 E.T.S. con diritto al voto la Direzione Nazionale può nominare un delegato regionale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione della rete associativa A.N.A.S. regionale. Il Delegato ha il compito di costituire la rete associativa regionale con un minimo di 10 Enti di Terzo settore o associazioni o associazioni sportive dilettantistiche o circoli affiliati, creando così l'assemblea regionale, ed eleggendo gli organi regionali preposti dal presente statuto. L'incarico è annuale, può essere revocato prima della sua scadenza e può essere riconfermato anche tacitamente alla scadenza.

2. Al termine del proprio mandato il Delegato deve inviare alla Direzione nazionale una dettagliata relazione sull'esito dell'attività compiuta, per consentire di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.

3. La decadenza della Direzione Nazionale comporta la decadenza del Delegato Regionale.

Art. 38 - Il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti

1. In ogni Regione è istituito il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti che è composto ed opera a livello regionale secondo quanto stabilito a livello nazionale dagli articoli 28, 29 e 30 del presente Statuto.

Art. 39

L'Assemblea Provinciale/Zonale

1. L'Assemblea Provinciale/Zonale può essere Ordinaria e Straordinaria.

2. L'Assemblea Provinciale è composta dai Presidenti, o dai delegati del Circolo A.N.A.S. Provinciale affiliato di diritto dei Circoli, Enti di Terzo Settore, Associazioni Sportive



Alessandro Gaudin

a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di vacanza previste nel presente Statuto verificatesi prima della scadenza del mandato quadriennale, il Presidente Provinciale/Zonale ed i membri della Direzione Provinciale/Zonale decaduti, nonché qualora non sia stato possibile procedere all'integrazione degli Organi con i primi dei non eletti, secondo quanto previsto dal presente Statuto, i membri della Direzione Provinciale/Zonale;

b) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Art. 41- Il Presidente Provinciale/Zonale

1. Il Presidente Provinciale/Zonale è eletto dall'Assemblea Provinciale/Zonale regolarmente costituita e con le modalità previste per l'elezione del Presidente Regionale, in quanto applicabili.

2. Rappresenta l'A.N.A.S. nel territorio di competenza ai fini delle attività istituzionali. Convoca e presiede le riunioni della Direzione Provinciale/Zonale almeno sei volte nel corso dell'anno, e convoca il Comitato Esecutivo Provinciale/Zonale ed l'Assemblea Provinciale/Zonale.

Può avvalersi di consulenze esterne.

3. Nell'ipotesi d'impedimento temporaneo o definitivo del Presidente e nei casi di dimissioni dallo stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Regionale.

Art. 42 - La Direzione Provinciale/Zonale

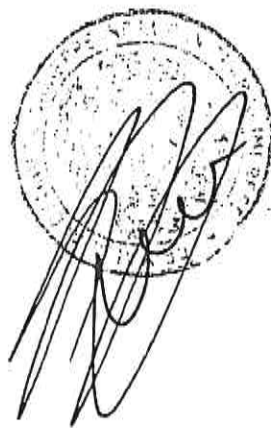
1. La Direzione Provinciale/Zonale è eletta dall'Assemblea Provinciale/Zonale, ai sensi del presente Statuto ed è composta da 9 consiglieri.

2. La Direzione Provinciale/Zonale è validamente costituita quando siano presenti il suo presidente, o chi ne fa le veci, e la maggioranza dei Consiglieri. La Direzione decide a maggioranza semplice e in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede. Il voto non è delegabile. Il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, qual'ora nei casi dove obbligatoriamente previsto ai sensi dell'art. 30 del D.Lgvo 117/17, partecipa alle riunioni della Direzione Provinciale/Zonale, in quanto dotata di propria autonomia amministrativo-contabile.

3. Per le ipotesi di decadenza e integrazione della Direzione Provinciale/Zonale valgono in quanto applicabili le norme stabilite dal presente Statuto per le Direzioni Regionali e Nazionale.

4. La Direzione Provinciale/Zonale:

a) promuove, propaganda, disciplina l'attività sociale,



Alessandro Gamba

5. Predispone il conto preventivo ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione della Direzione Provinciale/Zonale.
6. Fissa l'ordine del giorno delle riunioni della Direzione Provinciale/Zonale e cura la loro preparazione.
7. Assume i provvedimenti necessari a garantire la correttezza della vita associativa all'interno dei Circoli e delle Società Sportive.
8. In caso di urgenza, ha facoltà di deliberare su materie di competenza della Direzione Provinciale/Zonale, con l'obbligo di sottoporle alla sua ratifica nella prima seduta utile.
9. Cura la preparazione dell'Assemblea Provinciale/Zonale.
10. Nei casi di decadenza o commissariamento della Direzione Provinciale/Zonale, si ha la decadenza anche del rispettivo Comitato Esecutivo.

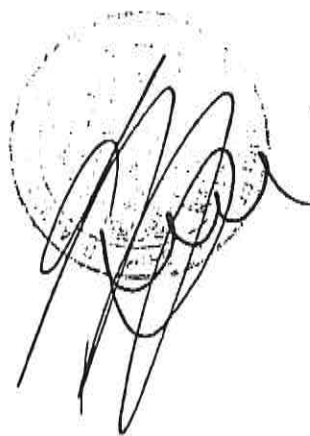
Art. 44 - Il Delegato Provinciale/Zonale

1. Nelle Province o nelle zone ove non abbiano sede almeno 3 Enti di Terzo settore, Circoli, Associazioni, Società o Associazioni sportive affiliati con diritto al voto, la Direzione nazionale può nominare un Delegato Provinciale oppure Zonale con lo specifico mandato di addivenire alla costituzione della rete associativa provinciale o Zonale A.N.A.S. Il Delegato però porterà a termine il suo mandato dopo aver costituito la rete associativa provinciale o zonale con un minimo di 3 Enti di Terzo settore, associazioni o associazioni sportive dilettantistiche o circoli affiliati, formando così l'assemblea provinciale/zonale, che si occuperà di formare gli organi provinciali/zonali preposti dal presente statuto. L'incarico è annuale, può essere revocato prima della sua scadenza e può essere riconfermato anche tacitamente alla scadenza.
2. Al termine del proprio mandato il Delegato deve inviare alla Direzione Nazionale, e alla Direzione Regionale, una dettagliata relazione sull'esito dell'attività compiuta, per consentire di effettuare le opportune valutazioni in merito e di adottare i provvedimenti necessari.
3. La decadenza della Direzione nazionale comporta la decadenza del Delegato Provinciale/Zonale.

Art. 45 - Il Collegio Provinciale dei Revisori dei conti

1. In ogni Provincia può essere istituito il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti, che è obbligatorio nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgvo 117/17, ed è composto ed opera a livello provinciale secondo quanto stabilito a livello nazionale dagli articoli 28, 29 e 30 del presente Statuto, o il Revisore Unico

Almone Gamba

A circular stamp, likely an official seal, is partially visible. Overlaid on it is a large, stylized handwritten signature in dark ink.

il componente più anziano per età.

4. Il Collegio dei Probiviri nazionale è Organo di Garanzia nei confronti sia degli associati che della struttura organizzativa dell'A.N.A.S., con funzioni consultive per quest'ultime ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.

5. Il Collegio dei Probiviri Nazionale decide, con esclusione di ogni altra giurisdizione, su controversie insorte, per conflitti di competenza, tra organi del livello nazionale ed organi appartenenti ai diversi livelli regionali/provinciali, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisioni da depositarsi entro sessanta giorni.

6. Organo di appello avverso le decisioni del collegio dei probiviri nazionale è l'assemblea nazionale.

Art. 48 - Il Collegio dei Probiviri Regionale.

1. Il Collegio dei Probiviri Regionale, è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Regionale.

I membri del Collegio durano in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e sono rieleggibili. Non decadono in caso di decadenza della Direzione Regionale.

Al Collegio dei Probiviri Regionale è attribuita la funzione giurisdizionale in primo grado per tutte le infrazioni commesse nel proprio territorio.

Il Collegio è validamente costituito con la presenza di tre membri, compreso il Presidente o chi ne fa le veci e delibera a maggioranza.

2. I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente.

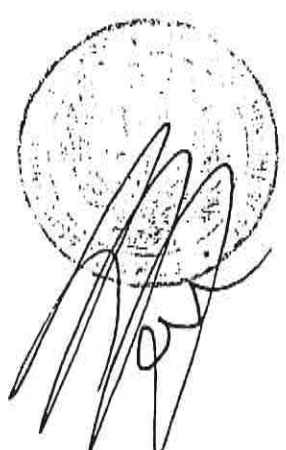
3. In caso di dimissione o impedimento di un componente subentra il componente più anziano per età.

4. Le decisioni del Collegio dei Probiviri Regionale sono immediatamente esecutive, dalla notifica alle parti del procedimento. In caso di appello presso il Collegio dei probiviri Nazionale, la proposizione dell'appello sospende la decisione di primo grado sino alla decisione di secondo grado del Collegio dei Probiviri Nazionale, che è definitiva ed inappellabile.

Art. 49 - Il Procuratore

1. Al Procuratore sono attribuite le funzioni inquirenti e reagenti davanti agli Organi di Giustizia dell'A.N.A.S.. Esse vengono svolte sia a seguito di denuncia da parte degli affiliati, tesserati, degli organi centrali e periferici, sia d'ufficio, agendo in piena autonomia, ogniqualvolta il Procuratore venga a conoscenza di fatti o atti rilevanti ai fini delle sue attribuzioni.

2. La Procura è composta dal Procuratore stesso, che ne è il



Art. 52 - Il Tesseramento

1. Il Tesseramento è unico e nazionale.
2. Esso ha validità annuale secondo la scadenza stabilita dalla Direzione Nazionale.

Art. 53 - Il certificato di appartenenza dei E.T.S. e delle Società Sportive

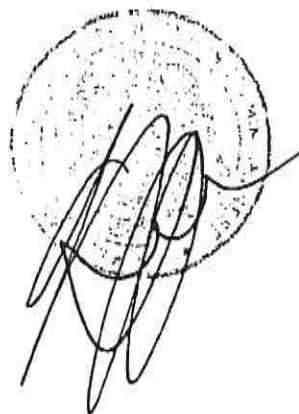
1. Il certificato di appartenenza, rilasciato ai E.T.S. ed alle altre associazioni ed associazioni Sportive dalla Direzione Nazionale, ha validità annuale e legittima l'adesione dei E.T.S. e delle Società Sportive all'A.N.A.S. Esso è valido per l'anno in cui è rilasciato.

Art. 54 - Regolamento Nazionale degli Organi Istituzionali, degli Organismi di settore e dei E.T.S. e delle Società Sportive

1. Per regolare il funzionamento della Direzione Nazionale e di eventuali organismi nazionali di settore saranno redatti regolamenti interni, approvati dalla Direzione Nazionale.
2. Il Regolamento Nazionale dei E.T.S. e delle Società Sportive è approvato dalla Direzione Nazionale.

Art. 55 - Incompatibilità interne

1. La qualifica di componente degli Organi centrali è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale elettiva centrale e periferica dello stesso Ente.
2. Le cariche quale componente del Collegio dei Revisori dei Conti, di membro degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica nell'A.N.A.S. .
3. Le cariche di Presidente Nazionale e di membro della Direzione Nazionale sono, altresì, incompatibili con altri incarichi all'interno dell'Associazione.
4. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'uno o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si ha l'immediata automatica decadenza dalla carica assunta posteriormente.
5. La funzione di componente degli Organi direttivi centrali e periferici dell' A.N.A.S non può essere assunta da persone che siano o siano state, nei dieci anni precedenti, membri del Parlamento nazionale o europeo o di assemblee elettive regionali o locali, ovvero che abbiano ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi di governo al livello nazionale, regionale o locale, come statuito dall'art. 5 della legge 149 del 2013, equiparerebbe l'associazione ad un partito politico, con tutti gli obblighi e



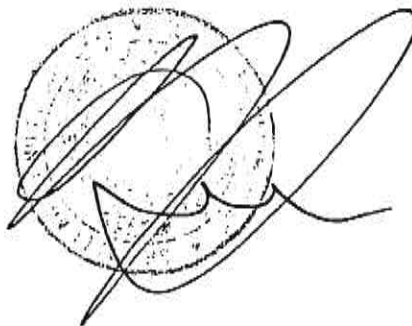
Roberto Gamba

1. I regolamenti di applicazione dello Statuto, dei settori e o per attività specifiche e le loro eventuali modifiche ed integrazioni sono deliberati dalla Direzione Nazionale.
2. Essi in ogni caso, per essere adottati, debbono ottenere la maggioranza dei suffragi degli aventi diritto.

Art. 32 - Attività Editoriale e il periodico ufficiale

Per il conseguimento delle finalità previste dal presente Statuto l'A.N.A.S. può svolgere attività editoriali anche a mezzo di appositi organismi.

La pubblicazione di un periodico ufficiale dell'Associazione rientra in tale ambito ed è fatta a cura della Direzione Nazionale.



Alessandro Gamba